

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16

Il Commissario Straordinario

- vista la richiesta della Lega Calcio Serie A volta ad allineare la normativa federale alle nuove disposizioni del Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori (*Regulations on the Status and Transfer of Players*) della FIFA, edizione 2027, in materia di previsioni speciali relative ai contratti tra calciatori/calciatrici professionisti/e e società;
- ravvisata la necessità di modificare l'art. 28, comma 2, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 28, comma 2, delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 28 I “professionisti”	Art. 28 I “professionisti”
1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile, che stipulano un contratto da professionista o un contratto di apprendistato ai sensi dei commi che seguono. 2. Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.	1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile, che stipulano un contratto da professionista o un contratto di apprendistato ai sensi dei commi che seguono. 2. Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. In deroga a quanto precede, il contratto da professionista stipulato con un/una calciatore/calciatrice minorenne può avere durata non superiore a cinque stagioni sportive qualora, prima della stipulazione del contratto economico, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a per la medesima società per

	almeno venti mesi oppure due stagioni sportive consecutive, intese come i periodi individuati dalla definizione n. 41 delle FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players in vigore dal 1° gennaio 2027. In relazione a quanto precede, ai fini del computo dei predetti periodi nel caso di calciatori trasferiti a titolo temporaneo, per “tesserato/a” si intendono: (i) nel caso di calciatori trasferiti a titolo temporaneo tra due club italiani, i club per i quali i calciatori erano tesserati a titolo definitivo; (ii) nel caso di calciatori trasferiti a titolo temporaneo tra un club italiano e un club straniero, i club titolari del tesseramento, ovvero a favore dei quali era stato emesso il transfer (sul presupposto che il club cedente a titolo temporaneo non risultava titolare di alcun tesseramento). In applicazione della presente deroga, ciascuna Società non può avere più di cinque nuovi contratti di durata superiore alle tre stagioni sportive con calciatori/calciatrici minorenni, la cui decorrenza ricada nella medesima stagione sportiva. Per contratti di durata superiore alle tre stagioni sportive la retribuzione lorda, fissa prevista per la quarta stagione sportiva deve essere incrementata di almeno il 10% rispetto a quella prevista per la terza stagione. Tale incremento è maggiorato di un ulteriore 20% qualora il/la calciatore/calciatrice abbia preso parte, nel corso della terza stagione contrattuale, ad almeno dieci gare ufficiali della prima squadra della società. Ai fini del presente ulteriore incremento condizionato il/la
--	--

3. Il primo contratto da “professionista” fatto salvo quanto previsto nel comma che segue, può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età. 4. Possono essere stipulati contratti di apprendistato ai sensi del vigente articolo 30 del Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 e dalle disposizioni che seguono. Al compimento del quattordicesimo anno di età può essere stipulato il solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore; Al compimento del quindicesimo anno, e comunque entro il compimento del ventitreesimo anno d'età, può essere stipulato l'apprendistato professionalizzante; Al compimento del diciottesimo anno, e comunque entro il	calciatore/calciatrice si considererà aver preso parte a una singola gara ufficiale della prima squadra della società solo se avrà giocato per almeno 45 minuti. La retribuzione lorda, fissa prevista per la quinta stagione sportiva deve essere incrementata di almeno il 10% rispetto a quella prevista per la terza stagione. Tale incremento è maggiorato di un ulteriore 20% rispetto alla retribuzione prevista per la quarta stagione qualora il/la calciatore/calciatrice abbia preso parte, nel corso della quarta stagione contrattuale, ad almeno dieci gare ufficiali della prima squadra della società. Ai fini del presente ulteriore incremento condizionato il/la calciatore/calciatrice si considererà aver preso parte a una singola gara ufficiale della prima squadra della società solo se avrà giocato per almeno 45 minuti. 3. Il primo contratto da “professionista” fatto salvo quanto previsto nel comma che segue, può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età. 4. Possono essere stipulati contratti di apprendistato ai sensi del vigente articolo 30 del Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 e dalle disposizioni che seguono. Al compimento del quattordicesimo anno di età può essere stipulato il solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore; Al compimento del quindicesimo anno, e comunque entro il compimento del ventitreesimo anno d'età, può essere stipulato l'apprendistato professionalizzante; Al compimento del
--	--

compimento del ventitreesimo anno d'età, può essere stipulato l'apprendistato per l'alta formazione e ricerca; Il contratto di apprendistato non potrà comunque avere scadenza successiva alla stagione sportiva di compimento del ventitreesimo anno né aver in alcun caso durata superiore a tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice). Al contratto di apprendistato si applicano le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato, nonché le disposizioni degli Accordi Collettivi. 5. Il calciatore e la calciatrice in rapporto di apprendistato può stipulare contratto da professionista o di apprendistato con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 33, per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo. NORMA TRANSITORIA 1. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche per tutti i/le calciatori/calciatrici che abbiano stipulato un contratto di apprendistato prima dell'entrata in vigore del nuovo comma 4. Pertanto detti calciatori/calciatrici acquisiranno lo status di "professionista".	diciottesimo anno, e comunque entro il compimento del ventitreesimo anno d'età, può essere stipulato l'apprendistato per l'alta formazione e ricerca; Il contratto di apprendistato non potrà comunque avere scadenza successiva alla stagione sportiva di compimento del ventitreesimo anno né aver in alcun caso durata superiore a tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice). Al contratto di apprendistato si applicano le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato, nonché le disposizioni degli Accordi Collettivi. 5. Il calciatore e la calciatrice in rapporto di apprendistato può stipulare contratto da professionista o di apprendistato con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 33, per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo. NORMA TRANSITORIA 1. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche per tutti i/le calciatori/calciatrici che abbiano stipulato un contratto di apprendistato prima dell'entrata in vigore del nuovo comma 4. Pertanto detti calciatori/calciatrici acquisiranno lo status di "professionista".
--	---